



SCHEDA ILLUSTRATIVA

MANOVRA “MONTI”

DECRETO LEGGE 201/2011

(7 DICEMBRE 2011)

A cura del dott. Vito Cartolano

DECRETO LEGGE N. 201 DEL 6 DICEMBRE 2011

ANALISI DESCRITTIVA PER ARTICOLO

ARTICOLO 1

DEDUCIBILITÀ FISCALE APPORTO CAPITALE DI RISCHIO

Il decreto inizia con una serie di considerando: rilanciare lo sviluppo economico, sostenere - tramite la leva fiscale - l'apporto di capitale di rischio, rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese.

A tal fine per l'apporto di capitale fresco alle società di capitali, agli enti pubblici, ai trust ed alle imprese estere, relativamente a quelle che hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, verrà stabilita, con decreto, una soglia di redditività pari al rendimento medio dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabile di tre punti, che verrà dedotta in sede di dichiarazione.

La norma è strutturale in quanto la soglia di redditività è stabilita entro il gennaio di ciascun anno.

In caso di incapienza, il beneficio va a computo delle imposte degli anni successivi.

Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.

La norma vale altresì per il periodo di imposta in corso (cioè il 2011) e si applica anche al reddito d'impresa delle persone fisiche e delle società di persone, previa adozione di apposito decreto del Ministero dell'economia.

ARTICOLO 2

DEDUCIBILITÀ DALL'IRES E DALL'IRPEF DELLA QUOTA DI IRAP RIFERITA AL COSTO DEL LAVORO

A decorrere dal 2012 la quota imponibile IRAP delle spese per il personale è deducibile dall'IRPEF e dall'IRES.

ARTICOLO 3

PROGRAMMI REGIONALI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI COMUNITARI

Nel limite di maggiori oneri per 1 mld. di euro in ciascuno degli anni 2012-2014 e a modifica del Patto di stabilità introdotto dalla recente legge di stabilità, si prevede che la quota di cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari, sia anch'essa esclusa dal complesso delle spese finali. A tal fine viene costituito un Fondo di compensazione presso il Ministero dell'economia.

ARTICOLO 4

DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E PER SPESE CONSEGUENTI A CALAMITÀ NATURALI

Riunisce in un unico articolo e rende strutturali le detrazioni delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. La detrazione è del 36%, nel limite di spesa di 48.000 euro ed è ripartita in 10 anni. Rispetto alle precedenti finalità sono state aggiunte: interventi per danni da eventi calamitosi, prevenzione atti criminosi, contenimento inquinamento acustico, cablatura degli edifici, adozione misure antisismiche, bonifica dall'amianto. La detrazione è trasferibile agli acquirenti o agli eredi. Il comma 4 proroga l'agevolazione energetica al 55% sino al 31 dicembre 2012.

ARTICOLO 5

INTRODUZIONE DEL NUOVO INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

E' affidata ad un decreto non regolamentare del Presidente del Consiglio da emanare entro il 31 maggio 2012. Fermi anche i requisiti reddituali già previsti, l'obiettivo è quello di rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia, nonché della percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale. I risparmi sono destinati al Fondo per le politiche sociali.

ARTICOLO 6

EQUO INDENNIZZO E PENSIONE PRIVILEGIATA

Sopprime gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. Resta la tutela INAIL. La disposizione non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e ai procedimenti in corso.

ARTICOLO 7

PARTECIPAZIONE A BANCHE E FONDI

E' ripartito in 3 interventi: recepisce gli emendamenti all'Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), approvati nel settembre 2011. Autorizza la spesa di 87,6 milioni nel 2012, 125 nel 2013 e 121,7 nel 2014 per gli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a Banche e Fondi internazionali, con copertura nei Fondi speciali della Legge di stabilità. Finanzia la partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo, sono stanziati 26 milioni nel 2012 e 45 milioni per ogni anno dal 2013 al 2015. Si utilizzano disponibilità giacenti sui conti di Tesoreria.

ARTICOLO 8

MISURE PER LA STABILITÀ DEL SISTEMA CREDITIZIO

Fino al 30 giugno 2012, il Governo è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino a sette anni. La garanzia è concessa previa verifica della Banca d'Italia in materia di patrimonializzazione della banca richiedente. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il periodo 2012-2016, a valere sulle maggiori entrate del decreto e, in caso di sfioramento, sul Fondo per le spese obbligatorie. Le garanzie sono concesse sotto la sorveglianza della Banca d'Italia e per il tempo strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio - lungo termine. Per ogni singola banca, l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al presente articolo non può eccedere, di norma, il patrimonio di vigilanza. La garanzia può essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi dalle banche dopo l'entrata in vigore del decreto, che siano in euro, a tasso fisso e non siano titoli strutturati o prodotti complessi o incorporino una componente derivata. Gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie consistono in una commissione di base ed una di rischio (0,20 - 0,50%). L'applicazione della commissione è inoltre differenziata in base al Credit default swap che la banca ha trattato o al rating della stessa. Ai fini dell'ammissione alle operazioni, la Banca d'Italia valuta l'adeguatezza patrimoniale e la capacità di farvi fronte.

ARTICOLO 9

DTA (ATTIVITÀ FISCALI DIFFERITE. PATRIMONIALIZZAZIONE BANCHE)

Il decreto legge n.225 del 2010 era intervenuto in materia di patrimonializzazione delle banche nel contesto della prossima applicazione dell'Accordo di Basilea III, prevedendo, qualora nel bilancio individuale delle società che esercitano attività bancaria e finanziaria venga rilevata una perdita d'esercizio, la trasformazione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile, nonché di quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi. Il costo allora stimato, era di 141 milioni di euro a decorrere dal 2011. Il nuovo intervento prevede che la quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative alle perdite d'esercizio sia trasformata per intero in crediti d'imposta. La disciplina si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi; in questi casi, qualora il bilancio finale evidenzi un patrimonio netto positivo, è trasformato in crediti d'imposta l'intero ammontare di attività per imposte anticipate. Si applicano le disposizioni antielusive previste in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

In sostanza sia l'articolo 8 che il 9 sono volti a semplificare il raggiungimento dei requisiti di patrimonializzazione previsti da Basilea III da parte del sistema creditizio nazionale.

ARTICOLO 10

REGIME PREMIALE PER FAVORIRE LA TRASPARENZA

Nell'ambito delle misure previste in materia di emersione della base imponibile, a decorrere dal 2013, i soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in forma individuale o tramite società di persone godranno:

- 1) della semplificazione e dell'assistenza da parte dell'Amministrazione finanziaria negli adempimenti amministrativi;
- 2) dell'accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;
- 3) con riferimento ai soggetti fuori dagli studi di settore, dell'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici in materia di errori sulle scritture contabili;
- 4) della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento, salvo che non vi siano fatti più gravi;
- 5) della soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;
- 6) dell'anticipazione del termine di compensazione del credito IVA, dell'abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori a 15.000 euro e dell'esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA.

I benefici sono riconosciuti a condizione che il contribuente provveda, anche per il tramite di un intermediario abilitato, all'invio telematico all'amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari dell'attività. L'opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione.

Per contro l'Agenzia delle entrate provvederà alla compilazione diretta e telematica dei modelli di versamento IVA, del CUD e delle ritenute per conto del contribuente, ed alla sua assistenza fiscale.

Inoltre, per i soggetti che non sono in regime di contabilità ordinaria e provvedano al su citato collegamento telematico è riconosciuta:

- a) la determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e predisposizione in forma automatica da parte dell'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;
- b) l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
- c) l'esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell'acconto ai fini IVA.

Il comma 8 trasforma il nuovo regime da facoltativo ad obbligatorio per tutti, pena la perdita dei benefici e l'applicazione di una sanzione pecuniaria. Sanzione che viene applicata, per questi soggetti, anche per la mancata applicazione del decreto legislativo antiriciclaggio. Sanzione che si applica, anche ai soggetti che ritardino di oltre 90 gg. gli invii telematici dei corrispettivi.

I commi 9 e successivi riguardano i contribuenti soggetti agli studi di settore. Qualora dichiarino ricavi o compensi pari o superiori al relativo studio e abbiano effettuato regolarmente tutte le comunicazioni di rito: sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici e sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento. Inoltre, se il reddito complessivo accertabile supera di almeno un terzo quello dichiarato è ammessa la sua determinazione sintetica. Qualora dichiarino meno sono assoggettabili a specifici piani di controllo. Se oltre a ciò non dispongano nemmeno di un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari dell'attività i controlli sono a tappeto e sono effettuati prioritariamente mediante richiesta di documentazioni sui rapporti intrattenuti con i soggetti intermediari del credito negli ultimi 5 anni. Soppressi i limiti alla possibilità per l'Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti presuntivi in caso di adesione agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore. Le nuove disposizioni sugli studi di settore si applicano in riferimento alle dichiarazioni relative all'annualità 2011 ed a quelle successive.

ARTICOLO 11

EMERSIONE BASE IMPONIBILE

Prevede che chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei poteri ispettivi dell'Agenzia delle entrate, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero, è punito con le sanzioni penali previste per le violazioni in materia di atti amministrativi, in aggiunta alle sanzioni già vigenti. Gli operatori finanziari sono tenuti a trasmettere all'Anagrafe tributaria e all'Agenzia delle entrate, i dati sui rapporti intrattenuti con gli iscritti ad ordini professionali o ad altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi. L'Istituto Nazionale della previdenza sociale fornisce all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali.

Il comma 7 modifica le norme del decreto n.70 del 2011 intervenute in favore dei contribuenti in situazioni di difficoltà. Soppressi il limite di 15 giorni della durata dei controlli e la loro cadenza minima di 6 mesi. Soppressa a tale riguardo l'ipotesi di illecito disciplinare per i dipendenti pubblici che violassero tali limiti. Sopprese le recenti norme che prevedevano istituzione dei Consigli tributari nei comuni sotto i 5000 abitanti.

ARTICOLO 12

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI A 1.000 EURO E CONTRASTO ALL'USO DEL CONTANTE

Si abbassa il limite massimo di utilizzo del denaro contante da 2.500 a 1.000 euro (la media europea è tra i 2000 e i 3000 euro). Si prevede che le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni siano disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali. Le erogazioni per cassa della P.A. non potranno superare i 500 euro. Lo stesso vale per gli stipendi, i trattamenti pensionistici minimi, gli assegni e le pensioni sociali. Le prestazioni sociali sono esenti da imposto di bollo e commissioni. E' prevista la stipula di convenzioni con gli intermediari finanziari per consentire alla P.A. di riscuotere in forme diverse dal contante. Le convenzioni con la P.A. dovranno tener conto delle economie realizzate dagli intermediari per effetto delle norme introdotte.

Ministero dell'economia e ABI dovranno stipulare una convenzione recante le caratteristiche di un conto corrente di base, esente da bollo, che gli istituti sono tenuti ad offrire al pubblico, con le seguenti caratteristiche: inclusione nell'offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito; struttura dei costi semplice e conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011; offerta senza spese alle fasce svantaggiate.

L'ABI e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale definiscono le regole generali per assicurare una equilibrata riduzione delle commissioni, soggette poi a verifica dei Ministeri competenti.

L'articolo appare sbilanciato eccessivamente in favore degli istituti di credito, che riducono a partire dal 7 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto, i costi impliciti del trattamento di contanti (pari a 10 md. di euro l'anno, secondo quanto affermato da Monti in Aula) e lucrano sull'incremento delle commissioni vigenti, che sono le più alte d'Europa, mentre per la riduzione delle stesse si deve attendere l'attuazione di un apposito accordo, di qui a qualche mese. Giova ricordare che a tutela dei distributori di carburanti il Governo Berlusconi ha potuto imporre la transazione gratuita sotto i cento euro in favore degli esercenti degli impianti di distribuzione dei carburanti (comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183); l'attuale Governo avrebbe potuto imporre una riduzione forzosa degli oneri anche in questo caso. Altrimenti più che di un articolo destinato alla lotta all'evasione fiscale, appare una norma destinata alla patrimonializzazione delle banche in vista di Basilea III. Difatti la relazione tecnica non considera sostanziali effetti di gettito.

ARTICOLO 13

ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE AL 2012 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Vengono rivalutate le rendite risultanti in catasto, base di calcolo della nuova imposta, per valori tra il 40 ed il 60%; del 50% circa i terreni agricoli. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76% (0,4% se prima casa), aumentabile di un ulteriore 0,3% nei comuni. E' prevista un'aliquota ridotta per la prima casa e per i fabbricati rurali. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 % nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario o nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, o nel caso di immobili locati. Per la prima casa dal calcolo dell'imposta sono sottratti 200 euro, elevabili dai comuni sino a concorrenza dell'imposta e fatti salvi gli equilibri di bilancio. Lo Stato si riserva la metà delle entrate, salvo il gettito delle prime case e dei fabbricati rurali strumentali.

A decorrere dal 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo del Federalismo sono ridotti dal 2012 in misura corrispondente al maggior gettito ad aliquota di base attribuito ai comuni. La dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Spostati al 2012 i termini per presentare la domanda per il riconoscimento della ruralità degli edifici.

ARTICOLO 14

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

A decorrere dal 2013 il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse le aree pertinenziali e condominiali ed è corrisposto in base ad una tariffa commisurata ad anno solare, con autonoma obbligazione tributaria. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie ed è composta da una quota relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, (investimenti e ammortamenti), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono stabiliti con Regolamento governativo.

Il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo del Federalismo sono ridotti dal 2013 in misura corrispondente al maggior gettito ad aliquota di base attribuito ai comuni. I comuni possono prevedere riduzioni o aumentare la tariffa sino allo 0,40% o prevedere riduzioni, per un massimo del 30%, per i fabbricati rurali ad uso abitativo, per le abitazioni con unico occupante o di uso stagionale o occupate da soggetti residenti parzialmente all'estero.

Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche o per i materiali che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. In caso di interruzione del servizio il tributo è dovuto nella misura del 20%.

ARTICOLO 15

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE

Le accise della benzina con piombo, del gasolio, del gpl e del gas naturale sono aumentate per garantire maggiori entrate pari a 4.827 milioni nel 2012, 4.560 nel 2013 e 4.645 nel 2014.

ARTICOLO 16

DISPOSIZIONI PER LA TASSAZIONE DI AUTO DI LUSO, IMBARCAZIONI ED AEREI

A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza per tutti i veicoli superiori ai 185 chilowatt di potenza. Le maggiori entrate sono pari a 168 milioni di euro annui.

Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno. La tassa è ridotta al 50% per le unità

da diporto sopra indicate che si trovino in un'area di rimessaggio e per le imbarcazioni sotto i 12 utilizzate dagli abitanti della laguna veneta e per le imbarcazioni a vela. Le maggiori entrate sono pari a circa 200 milioni di euro annui.

Viene istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, immatricolati nel registro aeronautico nazionale. L'imposta è commisurata al peso. Per gli elicotteri l'imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso. Le maggiori entrate sono pari a 85 milioni di euro annui.

ARTICOLO 17

CANONE RAI

Si stabilisce l'obbligo per le imprese e le società di indicare nella dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione ed altri elementi informativi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento in questione.

ARTICOLO 18

AUMENTO DELL'IVA

Si modifica la norma di incremento dell'imposta contenuta nel decreto legge n. 98 del 2011 prevedendo che dal 1° ottobre 2012 sino al 31 dicembre 2013 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali, ulteriormente aumentate poi di 0,5 punti dal 2014. L'innalzamento di due punti percentuale dell'aliquota ridotta (10%), comporta un maggior gettito pari a 1.162 milioni di euro dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2012, e di 4.648 milioni di euro a decorrere dal 2013. L'aumento dell'aliquota 21%, determina un incremento pari a 2.118 milioni di euro dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2012, e di 8.471 milioni di euro a decorrere dal 2013. Nel 2014 il maggior gettito per le due aliquote sarà di 5.810 milioni di euro e di 10.590 milioni di euro.

ARTICOLO 19

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO SU TITOLI, STRUMENTI E PRODOTTI FINANZIARI NONCHÉ SU VALORI "SCUDATI"

Si modifica l'attuale tassazione sul bollo per gli strumenti finanziari, rispetto a quanto già stabilito dal decreto n. 98 del 2011, introducendo in tal senso una imposizione su base proporzionale pari allo 0,1% per il 2012 e allo 0,15% dal 2013, con importo minimo pari a € 34,2 e massimo pari a € 1.200. Inoltre, si propone di ampliare la base imponibile su cui insiste l'imposta, introducendo la tassazione anche per i prodotti finanziari non soggetti all'obbligo di deposito (circa 1900 miliardi di euro secondo la Banca d'Italia). L'incremento di gettito di competenza ottenuto è pari a circa 1.982 milioni di euro annui per il primo anno e 3.018 milioni di euro per gli anni a partire dal 2013. Molto più alti i risultati di cassa grazie alla previsione di un acconto pari al 50% per il primo anno e del 95% per gli anni successivi.

Si prevede inoltre l'applicazione di un'imposta dell'1,5% sulle attività oggetto di rimpatrio o regolarizzazione a seguito delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legge n. 350/2001 e all'articolo 13-bis del decreto legge n. 78/2009 (scudo fiscale). Il versamento avviene tramite gli intermediari finanziari che provvederanno a trattenere l'imposta dalle attività rimpatriate, ovvero riceveranno quanto necessario dal contribuente. Sono previste due rate di pari importo, di cui la prima da versarsi entro il 16 febbraio 2012 e la seconda entro il 16 febbraio 2013. Le maggiori entrate previste sono pari a 1.095 milioni di euro nel 2012 e 2013. Perplessità tuttavia sono state sollevate attorno all'esigibilità dell'imposta nel caso in cui gli intermediari non dispongano più delle somme rimesse. Poiché le norme assicuravano l'anonimato dei beneficiari dello scudo, appare impossibile risalire ai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, salvo che non si voglia obbligare gli intermediari.

ARTICOLO 20

RIALLINEAMENTO PARTECIPAZIONI

Con l'articolo 23 del decreto n. 98 del 2011, è stato previsto il riallineamento dell'imposta sostitutiva ai maggiori valori contabili dell'avviamento e delle altre attività immateriali, applicato

anche ad operazioni effettuate nei periodi d'imposta precedenti al 2010. In sostanza nelle fusioni gli eventuali maggiori valori sono incorporati e non autonomamente iscritti nel bilancio. Secondo la relazione tecnica la norma è apparsa da subito molto "appetibile" per alcune banche interessate ad applicare la sostitutiva.

La proposta di modifica riapre i termini per l'affrancamento di tali valori immateriali, estendendone l'applicazione anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 e ai soggetti partecipanti ad operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo o scambio di partecipazioni mediante conferimento.

Una nuova indagine presso gli operatori interessati ha stimato un importo potenziale assoggettabile ad imposta sostitutiva del 16% pari a 18,5 miliardi di euro, quindi un maggior gettito da imposta sostitutiva in misura di circa 2.960 milioni di euro, con un versamento in tre rate; dall'altro lato, emergerebbero perdite di gettito IRES ed IRAP nei 10 esercizi successivi pari a circa 600 milioni complessivi.

ARTICOLO 21

SOPPRESSIONE ENTI E ORGANISMI

Sopprime l'INPDAP e l'ENPALS e le relative funzioni sono attribuite all' INPS, con trasferimento delle risorse umane e strumentali. La dotazione organica dell'INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi. L'operazione di accorpamento deve comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento aggiuntiva rispetto agli effetti riduttivi già previsti dalla legge di stabilità 2012. Le disposizioni devono comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento dell'INPS e degli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi la carica di Presidente dell'INPS è prorogata sino a tutto il 2014.

Il comma 10 sopprime l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI), le funzioni sono trasferite ad un soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate.

Il comma 12 istituisce il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, in sostituzioni dei singoli enti lacuali.

Il comma 13 sopprime l'Agenzia per la vigilanza in materia di acqua e l'Agenzia per la sicurezza nucleare con trasferimento di funzioni ai ministeri controllanti. Soppressa anche l'Agenzia di regolazione del settore postale le cui funzioni vengono trasferite all'Autorità per le garanzie nella comunicazioni.

ARTICOLO 22

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI

Gli enti e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, escluse le società, che ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa, sono tenuti a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti. Il comma 2 provvede ad avviare il procedimento di riordino delle Agenzie, incluse quelle fiscali, assicurando la riduzione del numero complessivo dei componenti dei medesimi organi. La disposizione vale anche per le Agenzie regionali (comma 3) che dovranno ridurre il numero di componenti degli organi di amministrazione, fino a un massimo di cinque, e di controllo, fino a un massimo di tre. La riduzione si applica a partire dal primo rinnovo. Il comma 5 prevede la proroga del termine per l'adozione dei regolamenti per il riordino del settore lirico-sinfonico.

I commi 6-9 modificano le norme del decreto n. 98/2011, relative alla soppressione dell'ICE, istituendo l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, che subentra pienamente al precedente organismo.

ARTICOLO 23

RIDUZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLE AUTORITÀ DI GOVERNO, DEL CNEL, DELLE AUTORITÀ INDIPENDENTI E DELLE PROVINCE

Viene prevista la riduzione del numero dei componenti degli organi di vertice di nove Autorità indipendenti, per un totale di 25 unità. I risparmi di spesa si produrranno in occasione dell'avvicendamento dei componenti. E' prevista la non riconferma dei Presidenti non solo delle citate Autorità, ma anche di tutte quelle comprese nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge Finanziaria per il 2010.

I commi 4 e 5 prevedono modalità di gestione accentrata degli appalti di lavori, servizi e forniture per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia.

Il comma 6 riguarda i dipendenti pubblici, che non siano membri del Parlamento, e siano chiamati all'ufficio di Ministro e di Sottosegretario; essi non percepiranno il trattamento economico loro spettante eccedente l'indennità percepita dai membri del Parlamento.

I commi 8-13 dispongono la riduzione dei componenti del CNEL da 70 a 68. Le ulteriori disposizioni disciplinano aspetti ordinamentali attinenti all'organizzazione del CNEL. Non sono previsti risparmi di spesa.

I commi 14-20 intervengono sulle province con misure di carattere strutturale con riguardo all'assetto istituzionale. Il numero massimo dei componenti del Consiglio provinciale è di 10, compreso il Presidente. Gli attuali organi in carica decadono al momento dell'entrata in vigore delle leggi regionale o statali che definiranno il trasferimento delle funzioni e delle relative risorse. Alle province sono attribuite funzioni di indirizzo politico e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Il comma 22 prevede che la titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza (colpiti in particolare gli organi del decentramento quali le Circoscrizioni). Il risparmio di spesa dell'articolo è valutato in 65 milioni, che tuttavia in via prudenziale, non sono considerati.

ARTICOLO 24

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

L'articolo inizia con una serie di dichiarazioni di principio: il rispetto degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, nonché della stabilità economico-finanziaria e della sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico.

Gli obiettivi di sistema sono: equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici, adeguamento alle aspettative di vita, semplificazione delle gestioni previdenziali.

L'effetto complessivo delle misure sulla spesa pensionistica è valutato in 2,76 mld, nel 2012, 5,9 nel 2013, 8,54 nel 2014 e 11,9 nel 2015. La curva dei risparmi raggiunge il suo massimo nel 2019 con 21,5 miliardi.

L'effetto di riduzione dell'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL è valutato 0,2% nel 2012, 0,9% nel 2015 e 1,4% nel 2020, per poi scendere ed azzerarsi nel 2050.

Il monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – sulla base delle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2011 – è stimato in circa 240,5 mld per l'anno 2011 e 247,8 mld nel 2012.

In merito alle norme di diretta applicazione:

- è riconosciuta la certezza dei diritti ai lavoratori che hanno già raggiunto, alla data del 31 dicembre 2011 i requisiti di accesso al pensionamento secondo la vigente normativa. Dopo quella data sono riconosciute alcune eccezioni: lavoratori in mobilità e titolari di altre forme di sostegno, nel limite di 50.000 unità e addetti a lavorazioni usuranti, che conservano la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle c.d. quote con un'anzianità contributiva minima tra i 35 ed i 36 anni di contributi;

- fondamentale la disposizione che stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2012, che la quota di pensione maturata è calcolata per tutti secondo il sistema contributivo. La norma si applica anche per i lavoratori che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 1996 e che avevano, in base alla riforma Dini, conservato il calcolo della pensione con il sistema retributivo;
- a decorrere dal 1° gennaio 2012 per i soggetti che maturano il pensionamento di vecchiaia ordinario e il pensionamento anticipato non si applica il regime delle decorrenze (c.d. “finestra”);
- il raggiungimento del requisito minimo anagrafico di 67 anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia ordinaria è raggiunto tra il 2018 e il 2021 per tutti i lavoratori, anziché nel 2026, adeguandosi alla disposizione di garanzia già introdotta dall’articolo 5 della legge n. 183/2011. In sostanza per le lavoratrici del settore privato il requisito anagrafico sale di un anno ogni due. Aumenta anche il requisito anagrafico per l’accesso all’assegno sociale (al 2018 1 anno in più);
- dal 2013 l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita è esteso anche al requisito contributivo per l’accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall’età anagrafica;
- per i lavoratori uomini è previsto l’incremento del requisito contributivo per l’accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall’età anagrafica di 1 anno se dipendenti e di 6 mesi se autonomi. Peraltro, in prima applicazione, è ridotta di sei mesi l’età di pensionamento anticipato delle lavoratrici autonome;
- per l’accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario è previsto l’innalzamento del requisito contributivo minimo (da 5 a 20 anni)
- per i soggetti che hanno una quota di pensione calcolata con il sistema retributivo e accedono al pensionamento anticipato con età inferiore a 62 anni è prevista una riduzione del 2% l’anno di tale quota in ragione del numero di anni di anticipo rispetto ai 62 anni;
- viene estesa la possibilità di totalizzazione dei periodi assicurativi, eliminando l’attuale limite minimo di tre anni presso ciascuna gestione;
- è istituito, dal 2012 al 2017 un contributo di solidarietà per i fondi speciali che hanno beneficiato di regole più favorevoli rispetto al sistema generale. Sono escluse dall’assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità;
- è introdotto un limite di importo minimo di prestazione maturata per aver accesso al pensionamento pari a 1,5 volte l’assegno sociale: nel 2012 a circa 643 euro mensili, annualmente rivalutati in base all’andamento del PIL nominale (media mobile degli ultimi 5 anni);
- è adeguato l’ordinamento previdenziale delle Casse dei liberi professionisti e dei regimi speciali; le Casse adotteranno misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni;
- per le pensioni superiori a due volte il trattamento minimo INPS viene bloccato per 2 anni l’adeguamento Istat al costo della vita;
- sono incrementate le aliquote contributive degli iscritti alle gestioni dei lavoratori autonomi presso l’INPS: artigiani, commercianti, coloni e mezzadri (CDCM). secondo un trend che le vede crescere del 2% tra il 2011 e il 2018;
- è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il finanziamento di interventi favore dell’occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per l’anno 2012 per l’importo di 200 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2013 per l’importo di 300 mln di euro;
- per i TFR di importo elevato è introdotta la tassazione ordinaria per la quota eccedente il milione di euro.

Ulteriori norme prevedono l'istituzione di una Commissione che effettui, entro il 31 dicembre 2012, valutazioni, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo su eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi. E' prevista inoltre l'istituzione immediata di un Tavolo di confronto con le parti sociali, nonché l'adozione di iniziative di informazione e di educazione previdenziale.

Dalla relazione tecnica sono tratte le seguenti tabelle esplicative:

REQUISITO ANAGRAFICO PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO DI VECCIAIA ORDINARIO (REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO 20 ANNI)

(dati 2016 requisiti anagrafici stimati a titolo esemplificativo fino al 2050 circa, sulla base dello scenario demografico Istat - centrale base 2007)

Anni	Lavoratori dipendenti e autonomi	Lavoratrici pubblico impiego	Lavoratrici settore privato dipendenti	Lavoratrici settore privato autonome	Assegno sociale
	età (*)	età (*)	età (*)	età (*)	requisito anagrafico di età
2012	66	66	62	63 e 6 mesi	65
2013	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	62 e 3 mesi	63 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2014	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 e 3 mesi	64 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2015	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	64 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2016	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	63 e 7 mesi	66 e 1 mese	65 e 7 mesi
2017	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	63 e 7 mesi	66 e 1 mese	65 e 7 mesi
2018	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi
2019	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi
2020	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi
2021	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi
2022	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi
2023	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi
2024	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi
2025	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi
2026	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi
2027	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi
2028	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi
2029	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese
2030	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese
2031	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi
2032	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi
2033	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi
2034	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi
2035	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi
2036	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi
2037	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi
2038	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi
2039	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi
2040	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi
2041	68 e 1 mese	68 e 1 mese	69 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese
2042	68 e 1 mese	68 e 1 mese	69 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese
2043	69 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi
2044	69 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi
2045	69 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi
2046	69 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi
2047	69 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi
2048	69 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi
2049	69 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi
2050	69 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi

(*) E' comunque previsto un requisito contributivo minimo di 20 anni e, in aggiunta per i lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996 per i quali la pensione è interamente calcolata con il sistema contributivo un importo minimo di pensione, pari a 1,5 volte l'assegno sociale, rivalutato sulla base dell'andamento del Pil.

I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2050. In ogni caso i requisiti effettivi risulteranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell'aumento della speranza di vita accertato a consumo dall'Istat.

REQUISITI PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO

(dal 2010 requisiti anagrafici sono il criterio esemplificativo fino al 2050 circa, sulla base dello scenario demografico ISTAT - con tale base 2007)

	Lavoratori dipendenti pubblici e privati e Lavoratori autonomi	Lavoratrici dipendenti pubbliche e private e Lavoratrici autonome	Lavoratori dipendenti pubblici e privati e Lavoratori autonomi: ulteriore canale di accesso per i lavoratori reassunti dal 1° gennaio 1996)
	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica	Età anagrafica minima se in possesso di un'anzianità contributiva minima di 20 anni e un importo minimo pari a 2,8 volte l'assegno sociale nel 2012 rivalutato, tale importo minimo, sulla base dell'andamento del pil nominale (Lavoratori reassunti dal 1° gennaio 1996)
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese	63 anni
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi	63 anni e 3 mesi
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	63 anni e 3 mesi
2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	63 anni e 3 mesi
2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2019	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	63 anni e 11 mesi
2020	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	63 anni e 11 mesi
2021	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi	64 anni e 2 mesi
2022	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi	64 anni e 2 mesi
2023	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi	64 anni e 5 mesi
2024	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi	64 anni e 5 mesi
2025	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi	64 anni e 8 mesi
2026	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi	64 anni e 8 mesi
2027	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi	64 anni e 11 mesi
2028	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi	64 anni e 11 mesi
2029	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi	65 anni e 1 mese
2030	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi	65 anni e 1 mese
2031	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi	65 anni e 3 mesi
2032	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi	65 anni e 3 mesi
2033	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi	65 anni e 5 mesi
2034	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi	65 anni e 5 mesi
2035	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi	65 anni e 7 mesi
2036	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi	65 anni e 7 mesi
2037	45 anni	44 anni	65 anni e 9 mesi
2038	45 anni	44 anni	65 anni e 9 mesi
2039	45 anni e 2 mesi	44 anni e 2 mesi	65 anni e 11 mesi
2040	45 anni e 2 mesi	44 anni e 2 mesi	65 anni e 11 mesi
2041	45 anni e 4 mesi	44 anni e 4 mesi	66 anni e 1 mese
2042	45 anni e 4 mesi	44 anni e 4 mesi	66 anni e 1 mese
2043	45 anni e 6 mesi	44 anni e 6 mesi	66 anni e 3 mesi
2044	45 anni e 6 mesi	44 anni e 6 mesi	66 anni e 3 mesi
2045	45 anni e 8 mesi	44 anni e 8 mesi	66 anni e 5 mesi
2046	45 anni e 8 mesi	44 anni e 8 mesi	66 anni e 5 mesi
2047	45 anni e 10 mesi	44 anni e 10 mesi	66 anni e 7 mesi
2048	45 anni e 10 mesi	44 anni e 10 mesi	66 anni e 7 mesi
2049	46 anni	45 anni	66 anni e 9 mesi
2050	46 anni	45 anni	66 anni e 9 mesi

I requisiti anagrafici saranno con il tempo adeguati in base all'andamento della speranza di vita anche successivamente al 2050. In ogni caso i requisiti di età non potranno essere inferiori in corrispondenza di ogni adeguamento in base all'andamento della speranza di vita accertato a così fatto dall'ISTAT.

ARTICOLO 25

RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO

Il decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72 ha introdotto disposizioni in materia di aste delle quote di emissione di CO₂. Da stime prudenziali sono stati calcolati ricavi nell'ordine di 780-840 milioni annui negli anni 2013 e 2014. L'articolo prevede che una quota da stabilirsi con DPCM venga destinata al fondo ammortamento titoli di Stato al fine di consentire il riacquisto di titoli del debito pubblico.

ARTICOLO 26

PRESCRIZIONE ANTICIPATA DELLE LIRE IN CIRCOLAZIONE

La norma ha effetto immediato e riguarda le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione. Le risorse rivenienti allo Stato da detta prescrizione sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

ARTICOLO 27

DISMISSIONE IMMOBILI

L'obiettivo è quello di velocizzare ed ottimizzare il corretto utilizzo degli immobili appartenenti, in particolare, allo Stato ed agli enti territoriali. Il comma 1 affida all'Agenzia del Demanio il compito di promuovere la costituzione di società, anche consortili, e fondi immobiliari in cui Stato ed enti territoriali, unitamente agli enti vigilati, conferiscono i propri immobili. L'Agenzia, partecipa alle società costituite, apportando immobili statali ovvero aderendo quale soggetto finanziatore. Secondo la Relazione Tecnica la disciplina introdotta, anche attraverso il collocamento delle partecipazioni o delle quote dei fondi, produce maggiori entrate per la finanza pubblica, anche se esse non vengono quantificate.

Il comma 2 si pone il fine di realizzare una migliore cooperazione e pianificazione delle iniziative in materia di territorio da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali. Dominus del procedimento saranno le Regioni alle quali sono affidate le iniziative volte alla formazione di programmi unitari di valorizzazione e riutilizzo funzionale degli immobili pubblici. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti territoriali e urbanistici, il Presidente della Giunta regionale, ovvero l'Organo di governo preposto, promuovono la sottoscrizione di un accordo di programma.

Nell'ambito dell'accordo può essere attribuita agli enti locali interessati dal procedimento una quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato della vendita degli immobili valorizzati se di proprietà dello Stato.

Per i beni oggetto di tutela storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico - ambientale gli organi preposti si esprimono nell'ambito dell'accordo. Qualora tale espressione non avvenga entro i termini, il Ministro per i beni e le attività culturali può avocare a sé la determinazione, assegnando alle proprie strutture centrali un termine non superiore a 30 giorni.

Il comma 3 dispone in materia di alienazione dei terreni agricoli di proprietà dello Stato, degli Enti Territoriali e degli Enti Pubblici nazionali. I prezzi di vendita sono determinati sulla base di valori di agricoli medi.

I commi da 9 a 17 riguardano la dismissione di beni immobili del Ministero della giustizia per la realizzazione di nuovi istituti penitenziari. Il Ministero della giustizia può individuare beni immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari. In tale ambito affida a società partecipata al 100% dal Ministero dell'economia, in qualità di contraente generale, il compito di provvedere alla stima dei costi, alla selezione delle proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie. Il contraente può convocare Conferenze dei servizi, richiedere la sottoscrizione di Accordi di programma con i soggetti e le amministrazioni interessati, ma per entrambe gli istituti i tempi obbligatori di definizione sono fortemente abbreviati: 15 gg. per le Conferenze, 30 gg. per gli Accordi.

ARTICOLO 28

CONCORSO ALLA MANOVRA DEGLI ENTI TERRITORIALI E ULTERIORI RIDUZIONI DI SPESE

I commi 1 e 2 stabiliscono che a decorrere dal 2011 l'aliquota di base della addizionale regionale all'IRPEF, passa dallo 0,9 per cento a 1,23 per cento. L'incremento determina un maggior gettito di 2.085 milioni di euro cui corrisponde una riduzione di pari importo della compartecipazione IVA destinata al finanziamento del fabbisogno sanitario. La norma si applica anche alle Regioni a Statuto speciale.

Il comma 3 prevede che, a decorrere dall'anno 2012, in base alle procedure previste dall'articolo 27 della legge sul Federalismo fiscale, le autonomie speciali e i comuni delle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, rispettivamente, un contributo di euro 860 milioni annui e di 60 milioni di euro annui. In attesa dell'attuazione con norme regionali del citato articolo 27 l'importo complessivo è accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

I commi 7 e 8 riducono il fondo sperimentale di riequilibrio ed il fondo perequativo, istituiti con i decreti delegati della legge sul Federalismo, nonché i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni e alle

Province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.865 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi. Le riduzioni sono ripartite in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria sperimentale di cui all'articolo 13 del presente decreto. Il comma 11 sopprime la devoluzione alle province di un gettito non inferiore a quello della soppressa addizionale provinciale all'energia elettrica attribuita nell'anno di entrata in vigore del presente decreto. La minore spesa non è quantificata.

ARTICOLO 29

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ATTRAVERSO IL RICORSO ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA NAZIONALE E INTERVENTI PER L'EDITORIA

Si rafforza il ruolo della Consip in materia di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo comunitario, sia per le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto economico consolidato della P.A., sia per enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.

Il comma 3 stabilisce, allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio entro la fine dell'anno 2013, la cessazione del sistema di contribuzione diretta all'editoria, da sostituire con interventi che prevedano, una più rigorosa selezione dell'accesso alle risorse, nonché risparmi nella spesa pubblica.

ARTICOLO 30

INDIFFERIBILI ESIGENZE DI SPESA

Il comma 1 stanziava ulteriori 700 milioni di euro per le Missioni di pace del 2012.

I commi 2 e 3 prevedono l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio per il trasporto pubblico locale, al fine di assicurare nelle regioni i servizi da parte di Trenitalia. Tale fondo è incrementato di 800 milioni annui a decorrere dal 2012 che vanno ad aggiungersi ai 400 milioni annui già previsti a legislazione vigente.

Il comma 4 prevede il rifinanziamento delle risorse destinate all'AGEA per 40 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili.

Il comma 5 incrementa la dotazione finanziaria del Fondo per la protezione civile di 57 milioni di euro per l'anno 2012 a valere sulle risorse dell'8 per mille di competenza statale.

Il comma 6 assegna all'Accademia della Crusca ed ai Lincei un contributo rispettivamente di 700.000 e 1.300.000 euro per il 2012.

Il comma 8, nel confermare che il MIBAC è escluso dalla riduzione degli uffici dirigenziali, prevede per il Ministero medesimo una serie di assunzioni mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 31

ESERCIZI COMMERCIALI

L'articolo mira a rendere permanente nonché ad estendere a tutto il territorio nazionale la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali attualmente prevista, in modo sperimentale, per i comuni a vocazione turistica. Introduce, inoltre, come principio generale dell'ordinamento la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio.

ARTICOLO 32

FARMACIE

In materia di vendita dei farmaci, le parafarmacie e gli esercizi commerciali della G.D.O., che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a quindicimila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali, possono essere venduti anche i medicinali di fascia C.

E' inoltre considerata pratica commerciale scorretta l'apposizione di condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie. Lo sconto applicabile ai farmaci è reso libero, purché sia chiaro nella sua entità al consumatore.

ARTICOLO 33

SOPPRESSIONE LIMITAZIONI ESERCIZIO ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Prevede che le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate entro il 13 agosto 2012 in caso di mancata adozione del regolamento previsto dal comma 5 dell'articolo 3 del dl 138/2011. Inoltre, si prevede la riduzione a 18 mesi dei tempi del tirocinio per l'accesso alla professione.

ARTICOLO 34

LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ED ELIMINAZIONE DEI CONTROLLI EX-ANTE

Dispone la soppressione dei divieti di accesso alle iniziative economiche, già più volte oggetto di norme abrogative da parte del Governo Berlusconi. Sono escluse dall'ambito di applicazione le professioni, i servizi finanziari e i servizi di comunicazione. In particolare, sono abrogate le seguenti restrizioni:

- a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione ad esercitarla solo all'interno di una determinata area;
- b) l'imposizione di distanze minime;
- c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in più aree geografiche;
- d) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
- e) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi.
- f) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta;
- g) l'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre ad autorizzazione preventiva l'esercizio di un'attività economica, salvo che non sia giustificato dall'interesse generale.

ARTICOLO 35

POTENZIAMENTO DELL'ANTITRUST

La disposizione, modificandone la legge istitutiva, amplia i poteri che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può esercitare nell'ambito della propria attività istituzionale, consentendo di impugnare innanzi alla Giustizia Amministrativa gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti che violino le norme a tutela della concorrenza.

ARTICOLO 36

TUTELA DELLA CONCORRENZA E PARTECIPAZIONI PERSONALI INCROCIATE NEI MERCATI DEL CREDITO E FINANZIARI

La norma è volta ad impedire ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo ed ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

ARTICOLO 37

LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE DEI TRASPORTI

L'articolo è volto a risolvere le difficoltà incontrate dal processo di liberalizzazione nel settore del trasporto ferroviario, aereo e marittimo nella prospettiva di migliorare le condizioni di offerta e la qualità dei servizi, anche alla luce delle infrazioni comunitarie cui è sottoposta l'Italia per il mancato o non corretto recepimento delle direttive di settore. Con regolamenti governativi verranno individuate le Autorità competenti ed assegnate ad esse le funzioni di garanzia in merito alle condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ed alle reti ferroviarie, aeroportuali e portuali. Inoltre, le Autorità avranno il potere di definire i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi e stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi. Di conseguenza avranno il potere di: 1) richiedere la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati; 2) proporre

all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico; 3) irrogare sanzioni sino al 10% del fatturato.

ARTICOLO 38

MISURE IN MATERIA DI POLITICA INDUSTRIALE

Modifica la disciplina del Fondo Rotativo per il sostegno alle Imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), istituito dalla Legge 311/2004 presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti Spa, prevedendo che possa finanziare anche interventi per i quali non siano previsti stanziamenti a legislazione vigente, ivi compresi i progetti di innovazione industriale di cui all'art. 1 c. 842, legge 296/2006.

ARTICOLO 39

MISURE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE E PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Introduce un complessivo efficientamento del Fondo centrale di garanzia per le PMI, prevedendo la possibilità di diversificare gli interventi, finalizzandoli in ragione di specifici obiettivi di politica economica e sostegno al tessuto produttivo, con effetti di immediata operatività dello strumento.

Le misure riguardano:

- la differenziazione delle percentuali di copertura del Fondo;
- la misura dell'accantonamento minimo a titolo di coefficiente di rischio;
- l'innalzamento, in funzione di specifici obiettivi di sviluppo, dell'importo massimo garantito a 2,5 milioni di euro (contro gli attuali 1,5 milioni di euro);
- la cessione a terzi degli impegni assunti per consentire di svincolare risorse finanziarie incrementando la complessiva disponibilità del Fondo.

ARTICOLO 40

RIDUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER LE IMPRESE

L'articolo si compone di vari interventi:

- sopprime la scheda cartacea prevista dall'articolo 109 del TULPS per la registrazione dei clienti nelle strutture ricettive;
- prevede l'esclusione delle persone giuridiche, enti e associazioni dalla tutela della privacy;
- semplifica le norme per l'attività dei lavoratori stranieri in attesa di rilascio del permesso di soggiorno;
- semplifica la tenuta del registro dei lavoratori;
- semplifica gli adempimenti delle imprese in materia di bonifica dei siti inquinati;
- semplifica gli adempimenti delle imprese di auto-riparazione in materia di dotazione di attrezzature e strumentazioni delle medesime imprese;
- semplifica gli adempimenti amministrativi di registrazione dei Composti organici volatili; semplifica lo smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività: estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure;
- introduce l'autocertificazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per ottenere gli sgravi fiscali in materia di beni e attività culturali ferma restando l'attività autorizzatoria prevista dal D.lgs. 42/2004.

ARTICOLO 41

MISURE PER LE OPERE DI INTERESSE STRATEGICO

Modifica il codice dei contratti pubblici, ridefinendo modalità e i criteri di programmazione delle opere strategiche, per permettere la selezione di opere che possono essere realizzate in via prioritaria, con particolare riferimento alle opere finanziabili con l'apporto di capitali privati.

Il Documento di finanza pubblica individua, l'elenco delle infrastrutture prioritarie sulla base dei seguenti criteri generali: 1) l'integrazione con le reti europee e territoriali; 2) stato di avanzamento; 3) possibilità di prevalente finanziamento con capitale privato.

Il CIPE verifica l'adeguatezza dello studio di fattibilità, anche in ordine ai profili di bancabilità dell'opera; in tale ambito la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, e la Valutazione di Impatto Ambientale, sono coordinate ed eseguite nel periodo di verifica dell'opera.

E' prevista inoltre: 1) l'approvazione unica progetto preliminare; 2) la verifica dell'avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi ad opera della Guardia di finanza; 3) la riduzione dei tempi di attuazione delle delibere CIPE.

ARTICOLO 42

MISURE PER L'ATTRAZIONE DI CAPITALI PRIVATI

Il comma 1 prevede la verifica, da parte delle amministrazioni appaltanti della possibilità di cedere al privato beni immobili nella loro disponibilità, o allo scopo espropriati la cui utilizzazione sia necessaria all'equilibrio economico finanziario della concessione.

Il comma 2 introduce il *project financing* per le carceri. L'applicazione è demandata ad un decreto dei Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dell'economica. Le fondazioni di origine bancaria possono contribuire alla realizzazione delle infrastrutture.

Il comma 5 estende l'ambito gestionale del concessionario anche ad opere già realizzate e che siano direttamente connesse con quelle oggetto della concessione, in modo da consentire al concessionario di anticipare l'acquisizione dell'afflusso dei proventi della gestione, che rimangono comunque correlati ai costi di investimento, e dunque di ridurre l'onerosità finanziaria derivante dal ricorso al mercato finanziario.

Il comma 7 prevede che per le opere di valore superiore al miliardo di euro, la durata delle concessioni può essere stabilita fino a cinquanta anni esclusivamente per consentire il rientro del capitale investito e l'equilibrio economico finanziario.

Il comma 8 prevede che l'ISVAP possa autorizzare le compagnie assicurative ad utilizzare come riserve tecniche attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche.

Il comma 12 prevede che le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo rientrante nei fini istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, siano riassegnate allo stato di previsione della spesa del suddetto Ministero e non restino più acquisite all'erario.

ARTICOLO 43

ALLEGGERIMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE, RIDUZIONE DEI COSTI E ALTRE MISURE

I commi 1-4 introducono una disciplina semplificata per l'approvazione degli aggiornamenti e delle revisioni delle convenzioni relative alle concessioni autostradali che avviene con decreto interministeriale dei Ministeri delle infrastrutture e dell'economia.

Il comma 6 prevede che gli impianti tecnologici autostradali non soggiacciono ai regolamenti edilizi.

I commi da 7 a 15 riguardano le dighe. Si prevede che il Ministero delle infrastrutture individuerà le dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza, a carico dei concessionari o richiedenti la concessione, fissandone i tempi di esecuzione. Ulteriori norme riguardano recupero delle capacità di invaso, la revisione delle dighe con più di 50 anni, i collaudi delle condotte forzate, l'aggiornamento dei documenti di protezione civile per le finalità di gestione del rischio idraulico a valle delle dighe.

ARTICOLO 44

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

Anche questo articolo consta di più interventi.

I commi 1 e 2 abrogano l'esclusione del costo del lavoro dal ribasso offerto nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ciò al fine di tutelare i lavoratori, che restano garantiti dalle norme generali.

Il comma 3 introduce un regime transitorio per le varianti. Si esclude il limite esistente (50% dei ribassi d'asta ottenuti in fase di gara) negli interventi per i quali è già in corso la progettazione esecutiva o l'esecuzione dei lavori.

Il comma 5 sopprime l'articolo 12 dello Statuto delle imprese (di recente approvazione) che prevedeva l'innalzamento delle soglie per l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici di lavori e servizi di progettazione.

Il comma 6 amplia le previsioni secondo le quali è possibile procedere al completamento del contratto mediante scorrimento della graduatoria formatasi in esito della gara originaria, in luogo dell'espletamento di una nuova gara.

Il comma 7 introduce norme volte a favorire la suddivisione degli appalti in lotti funzionali e forme di coinvolgimento nella realizzazione delle opere strategiche, per agevolare una maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese al mercato degli appalti pubblici.

Il comma 8, per lavori oltre i 20 milioni di euro, introduce una procedura di consultazione sul progetto posto a base di gara funzionale per chiarire eventuali incertezze sugli elaborati progettuali.

ARTICOLO 45

DISPOSIZIONI IN MATERIA EDILIZIA

Il comma 1 tende a favorire la celere realizzazione degli investimenti privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo.

Il comma 2 introduce modifiche al TU dell'edilizia per semplificare le procedure per l'utilizzo di materiali innovativi.

Il comma 3 semplifica le procedure inerenti l'approvazione degli accordi di programma per la realizzazione degli interventi previsti dal piano nazionale di edilizia abitativa.

ARTICOLO 46

COLLEGAMENTI INFRASTRUTTURALI E LOGISTICA PORTUALE

Si prevede che le Autorità portuali possano costituire sistemi logistici nelle aree retro portuali, avendo riguardo ai corridoi trans europei, senza causare distorsione della concorrenza tra i sistemi portuali e coordinando le attività con i Piani regolatori e territoriali. Nei terminali retro portuali, il servizio doganale è svolto dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione che esercita il servizio nei porti di riferimento.

ARTICOLO 47

FINANZIAMENTO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E FERROVIARIE

Il comma 1 estende alle infrastrutture di interesse strategico, la possibilità di utilizzare le risorse di cui al "Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali" istituito con l'art. 32, del decreto 98 del 2011. Trattandosi di un utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che il MEF corrisponda a Trenitalia SpA le somme previste per l'anno 2011 dal bilancio di previsione dello Stato, nelle more della stipula dei contratti di servizio.

ARTICOLO 48

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

